



COMUNE DI VICENZA  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
M. 0370  
Data 31 GEN. 2013

P.G.N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Modifica dell'ordinanza PGN 3474 del 20.06.1996 in merito al limite di accesso ai veicoli per il trasporto di cose e/ o persone in Zona a Traffico Limitato e Aree Pedonali a partire dal 1 febbraio 2013.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI**

**PREMESSO** che la Zona a Traffico Limitato (di seguito denominata Z.T.L.) e l'area pedonale (di seguito denominata A.P.) sono state definite nell'anno 1989 con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 03 luglio 1989 e che con successiva delibera di G. C. n. 425 del 26/11/2003 è stata ulteriormente ampliata la Z.T.L.;

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 3474 del 20.06.1996 con la quale veniva istituita la ZTL e veniva posto il limite di 7,5 t di massa complessiva a pieno carico per i veicoli adibiti al trasporto di merci e/o cose in accesso alla ZTL e AP, al punto 6bis) comma A);

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 202 del 6 giugno 2012 che ha integrato la disciplina di accesso in ZTL e AP per le operazioni di carico e scarico delle cose, in particolare al punto 1) del deliberato, il quale ha stabilito che, a partire dal 1 febbraio 2013, i veicoli per il trasporto di cose e /o merci diretti in ZTL e AP non devono superare la massa complessiva di 3,5 tonnellate (modifica del punto 6bis) comma A) dell'ordinanza 3474/96), prevedendo eventuali eccezioni da motivare adeguatamente con il carattere della temporaneità e/o la mancanza di alternative;

**RICHIAMATA** la nota del Sindaco di Vicenza PGN 95707 con la quale venivano ricordati alle associazioni di categoria i contenuti della DGC n. 202 del 6 giugno 2012, in merito a quanto attiene al presente provvedimento;

**VISTI inoltre** gli artt. 5, 6, 7, del D.L.vo 30.04.92 n. 285, ed il D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché gli artt. 50 e 107 del D.L.vo 18/08/2000 N° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**ORDINA**

che, a partire dal 1 febbraio 2013, i veicoli per il trasporto di cose e /o merci diretti in ZTL e AP non devono superare la massa complessiva di 3,5 tonnellate, con conseguente modifica del punto 6bis) comma A) dell'ordinanza 3474/96); eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate con il carattere della temporaneità, concesse in questo caso direttamente da parte del Comando di Polizia Locale, e/o motivate con il carattere della mancanza di alternative, concesse in questo caso su nullaosta del Settore Mobilità e Trasporti; eventuali eccezioni riferite ad emergenti e contingibili esigenze, saranno gestite mediante il rilascio di un permesso con validità massima di 48 ore o tramite ulteriore permesso rilasciato previo nulla osta del Direttore del Settore Mobilità, se relativo a veicoli superiori a 7.5 ton..

È fatta inoltre eccezione ai divieti sopracitati per i veicoli utilizzati quali trasporti eccezionali autorizzati, i veicoli degli enti locali, di A.I.M. Vicenza S.p.A., Acque Vicentine, compresi i veicoli



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

Palazzo degli Uffici - Piazza delle Biade, 26 - 36100 Vicenza - tel. 0444.221465 - fax 0444.221469 - [mobilita@comune.vicenza.it](mailto:mobilita@comune.vicenza.it)



**COMUNE DI VICENZA**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO  
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

che operano in dipendenza di contratti di appalto con il Comune di Vicenza e le predette aziende; (per quanto attiene alle ditte in dipendenza di contratti d'appalto, queste avranno l'obbligo di chiedere ed ottenere un idoneo permesso di circolazione), i veicoli delle U.L.S.S., degli operatori postali e dei gestori di sottoservizi, nonché tutti i veicoli in servizio di emergenza.

**DISPONE**

- che tutti i permessi che verranno rinnovati o emessi dopo la data del 1 febbraio 2013, dovranno attenersi alle limitazioni previste dalla presente ordinanza; è fatta temporaneamente eccezione per i veicoli la cui targa è inserita in permessi rilasciati prima del 1 febbraio 2013 e in corso di validità, fino alla prevista scadenza del medesimo permesso;
- l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

**MANDA**

- al Comando P.L. di Vicenza e a chiunque spetti di osservare e far osservare le predette disposizioni;
- alla Segreteria Generale - Albo Pretorio;
- all'Ufficio Stampa;

Sono abrogati tutti i provvedimenti contrari o incompatibili con il presente provvedimento.


Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di legge.

31 GEN. 2013

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI**

arch. Carlo Andriolo  

*A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.*

*Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".*

CA/cp



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

Palazzo degli Uffici - Piazza delle Biade, 26 - 36100 Vicenza - tel. 0444.221465 - fax 0444.221469 - [mobilita@comune.vicenza.it](mailto:mobilita@comune.vicenza.it)